

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA RELATIVO AL PIANO DI ESPANSIONE SCOLASTICA

in attuazione della Delibera CIPE 65/2015

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “Ministero” o anche “Amministrazione delegata” o anche “MiSE”), con sede in Roma, Viale America n. 201, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, dott. Pietro Celi

E

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327), di seguito denominata “Regione”, con sede legale in Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, rappresentata dal Presidente dott. Massimiliano Fedriga, nato a Verona il giorno 2 luglio 1980, a ciò autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2010 dd.30/12/2020

E

la società Infratel Italia SpA (di seguito “Infratel”), con sede legale in Via Calabria, 46 - 00187 - Roma, presso Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A, capitale sociale euro 1.000.000,00; P. IVA 07791571008, rappresentata dall’Amministratore Delegato, avv. Marco Bellezza

E

INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con unico socio, con sede in Trieste in Via San Francesco d’Assisi numero 43, capitale sociale di Euro 17.766.250,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Società di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 00118410323, e al R.E.A. di Trieste al n. 71598, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e Amministratore delegato dott. Diego Antonini nato a Trieste il 14 aprile 1962 autorizzato alla sottoscrizione di quest'atto in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione di data 17/07/2019 (depositata al Registro Imprese in data 26/07/2019) e domiciliato per la carica presso la sede sociale.

PREMESSE:

1. visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e possano sottoscriverli con firma digitale;
2. visto l’art. 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i., Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, a mente del quale, tramite la stipulazione di accordi di programma, è attuato il coordinamento delle azioni di Soggetti deputati alla definizione e attuazione di piani, opere o interventi di interesse pubblico di

rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante e si dispone che, per quanto non previsto dalla norma regionale, trova applicazione, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

3. visto l'art. 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
4. visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche che prevede che "Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate";
5. visto che la Regione, con propria Deliberazione giunta n. 2634 del 14 ottobre 2005, ha approvato il Programma regionale ERMES (an Excellent Region in a Multimedia European Society), finalizzato alla realizzazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni in fibra ottica di proprietà regionale per la diffusione della banda larga sul territorio ed il superamento del digital divide esistente;
6. vista la Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 recante "Norme in materia di telecomunicazioni" ed in particolare:
 - l'articolo 30, a norma del quale per Rete Pubblica di proprietà regionale (RPR) si intende l'insieme delle infrastrutture di proprietà regionale costituito da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga. Costituiscono la RPR anche le infrastrutture appartenenti a soggetti societari di proprietà della Regione;
 - l'articolo 33 che, al comma 1, dispone che gli interventi relativi alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della RPR sono realizzati, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e con gli strumenti della finanza di progetto, direttamente dalla Regione, o tramite la sua società interamente controllata Insiel S.p.A., ovvero anche tramite affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri soggetti di cui all' articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002;
 - il medesimo articolo 33, comma 4, ai sensi del quale l'attivazione, la manutenzione e la gestione, intesa quale conservazione ed esercizio, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività relative alle infrastrutture di cui all'articolo 30 competono al soggetto societario regionale;
7. visto l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal

- “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;
8. visto l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile e in particolare il comma 4, con cui “è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate”, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
 9. visto il Piano di Azione e Coesione che il Governo italiano ha predisposto in data 15 novembre 2011, in attuazione degli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, che all'Asse II aveva previsto interventi nazionali su base regionale per l'attuazione del piano banda larga tramite la stipulazione di specifici accordi tra il MiSE e le Regioni;
 10. visto il Progetto Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all'art. 30 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, approvato dalla Commissione europea, in data 18.12.2012 con decisione C (2012) 9833 del 18 dicembre 2012;
 11. visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
 12. vista la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;
 13. visto l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
 14. considerato che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In forma particolare la Strategia nazionale per la banda ultra larga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps.
 15. visto il Programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica del Sistema Informativo Integrato Regionale, come da ultimo approvato

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1784 del 27 novembre 2020 e composto, nelle sue varie articolazioni, anche dal Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda larga, di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3;
16. vista la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, modificata dalla delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
 17. vista delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga (Delibere n. 65/2015 e n. 6/2016). Assegnazione di risorse; nuova destinazione di risorse già assegnate; rimodulazione del piano annuale di impiego delle risorse - che stabilisce che:
 - in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015, vengono assegnati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, al Ministero dello sviluppo economico 1,3 miliardi di euro per interventi a sostegno della domanda;
 - nell'ambito dell'assegnazione di 2,2 miliardi di euro di cui al punto 4.1 della medesima delibera n. 65/2015, come modificato dalla delibera n. 6/2016, vengono destinate risorse non ancora utilizzate, sino a un massimo di 577,5 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione nonché per interventi relativi al completamento dell'infrastruttura nelle aree grigie e nelle nuove aree bianche e per raggiungere le case sparse;
 18. visto il "Piano di Investimenti per la diffusione della banda ultra-larga" (di seguito, "Piano degli Investimenti") pubblicato sul sito del Ministero, come parte integrante della Strategia nazionale per la banda ultra-larga, che declina in dettaglio le modalità di impiego delle risorse pubbliche;
 19. rilevato che la Strategia nazionale per la banda ultra-larga affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
 20. visto l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti al potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
 21. vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga;
 22. visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il "Piano nazionale per la scuola digitale";

23. visto il protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuovere attività finalizzate a favorire la più ampia diffusione di processi di innovazione didattica e organizzativa nonché l'accesso alla rete internet a banda ultra- larga a tutte le istituzioni scolastiche;
24. visto il "Programma regionale per la Scuola digitale in Friuli Venezia Giulia", approvato con Deliberazione Giunta n.1325 dd. 15 luglio 2016 e aggiornato con decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e fondo sociale europeo n.7917/LAVFORU del 9 luglio 2019, il quale definisce un quadro di interventi organici finalizzati alla creazione di scuole innovative e digitalizzate, sia per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento, sia per quanto concerne i servizi gestionali e amministrativi;
25. premesso che il medesimo Programma contempla, tra le modalità di attuazione dei suddetti obiettivi, l'attivazione del collegamento alla Rete Pubblica Regionale (RPR) per le sedi scolastiche site nei comuni già raggiunti dall'infrastruttura di telecomunicazione di proprietà regionale;
26. visto l'accordo politico siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività, il quale accordo recita inoltre all'art. 4 comma 3 "Le Regioni, limitatamente alle risorse di cui al precedente comma 2 dell'articolo 3, potranno avvalersi di proprie società in-house o società al 100% di proprietà pubblica, con comprovate competenze in ordine all'attuazione del presente accordo";
27. visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
28. considerato che il sopracitato accordo politico dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;
29. vista la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra-larga (COBUL);
30. visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 7 agosto 2020, in base al quale gli interventi del Piano scuola sono finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020, di cui alla delibera CiPE 7 agosto n. 71 e alla delibera CiPE 6 agosto 2015, n. 65, per un ammontare

massimo di risorse pari a € 400.430.898,00 comprensivi di IVA e con il quale il Ministero ha affidato ad Infratel Italia S.p.A. le attività relative alla realizzazione del Piano scuole; specificando che gli obiettivi di connettività possono essere raggiunti anche mediante l'utilizzo di infrastrutture di rete di proprietà delle Regioni o di loro enti in house da realizzare o già realizzate, previo specifico Accordo di programma da stipulare tra MiSE, Infratel SpA, le Regioni interessate ed eventuali loro società in house;

31. visto lo schema-tipo di accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga, da adottarsi tra ogni singola Regione e il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della citata delibera CIPE del 6 agosto 2015 e dell'Accordo politico dell'11 febbraio 2016, approvato nella seduta del 23 febbraio 2016 dal comitato istituito nell'ambito dell'Accordo di programma del 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, disciplinato dal relativo art. 7 e denominato "Comitato d'Indirizzo e monitoraggio" (di seguito, "Comitato di indirizzo e monitoraggio dell'attività di Infratel").
32. visto che COBUL ha destinato i fondi (quota parte dei fondi di cui alla delibera CIPE 65/2015) necessari ad avviare interventi infrastrutturali volti a collegare in fibra ottica ad almeno un Giga (1 Gbps) tutte le scuole di ogni ordine e grado ed enti di formazione che erogano percorsi per l'Istruzione e la Formazione Professionale (IeFP) del Paese. La priorità emergenziale è quella di avere collegamenti adeguati a garantire il pieno ed omogeneo funzionamento dei plessi scolastici e delle strutture della formazione su scala nazionale per l'anno scolastico 2020-2021. La didattica a distanza è oggi e dovrà essere a brevissimo uno strumento abituale e utilizzato da tutti i docenti. I fondi sono stanziati per i territori delle Regioni. Le stesse Regioni garantiscono di effettuare gli interventi direttamente o attraverso proprie società in-house, le Regioni che scelgono di non intervenire direttamente trovano supporto da parte di Infratel. L'entità delle risorse è commisurata alle necessità. Il servizio di connettività deve essere garantito per minimo 5 anni;
33. visto che la Regione ha ottenuto in data 5 maggio 2020 il riconoscimento e l'assegnazione del contributo, con vincolo di destinazione sul territorio, di 10.436.032 euro da parte del Comitato nazionale Banda Ultra-Larga (COBUL) del Ministero dello Sviluppo Economico. Con riferimento all'ammontare complessivo del contributo riconosciuto, attraverso l'utilizzo delle risorse quantificate in 10.172.436 euro la Regione, nell'ambito delle attività dell'Agenda Digitale, intende attivare e garantire un efficace collegamento internet di tutti i plessi scolastici di scuola secondaria di primo e secondo grado e di scuola primaria, in particolar modo di quelli non ancora raggiunti dalla RPR;
34. visto che ad oggi, circa 400 scuole sono già collegate alla Rete Pubblica Regionale;
35. visto che le attività di progettazione, realizzazione, manutenzione, collaudo e attivazione verranno attuate da Insiel S.p.A. e la connettività sarà a 1 Gbps;
36. visto che la medesima società Insiel S.p.A. effettua le necessarie procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in tema di appalti pubblici, per la realizzazione delle infrastrutture di rete per la banda ultra larga;
37. vista la rimodulazione urgente delle risorse disponibili per rispondere alla sfida emergenziale dovuta al COVID 19, sia sul fronte scuole che per la connessione di imprese e

famiglie, in particolare quelle più a basso reddito, decisa durante la riunione del Cobul del 5 maggio 2020; con il cui verbale il CoBUL ha approvato un intervento (*di seguito denominato "Piano scuola"*) volto a rendere disponibile alle istituzioni scolastiche la connettività fino a 1 Gigabit/s necessaria per l'adozione di forme sistemiche di teledidattica;

38. il verbale del 24 giugno 2020, col quale il CoBUL ha approvato la proposta del Ministro dell'Istruzione di destinare in modo prioritario le risorse disponibili alle scuole statali e dato atto che è concorde interpretazione delle Parti firmatarie del presente Accordo che, in questo contesto, per scuole statali debbano intendersi tutti gli istituti scolastici a gestione pubblica presenti sul territorio regionale;
39. considerato che, anche in attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, si ritiene opportuna la sottoscrizione delle società in house del Ministero e della Regione, al fine di far acquisire piena consapevolezza del supporto e degli impegni che sono chiamate rispettivamente ad assicurare;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. L'intestazione e le premesse di cui sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
2. L'Accordo, tenuto conto degli obiettivi definiti nella Strategia nazionale per la banda ultra-larga approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, del Piano degli Investimenti e del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 2014-2020, definisce le modalità di collaborazione tra le Parti per gli interventi di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture in banda ultra larga volti al raggiungimento entro tre anni del collegamento in fibra ottica a 1 Gbps di tutte le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado e scuole primarie del territorio della Regione, necessari per l'adozione di forme sistemiche di teledidattica.
3. Il piano tecnico allegato alla presente convenzione e che descrive compiutamente l'oggetto dell'intervento sulla Regione con relativo cronoprogramma, si basa sulla realizzazione di una rete di accesso e backhauling, valorizzando la Rete Pubblica Regionale, come elemento infrastrutturale pubblico oltre che le infrastrutture pubbliche esistenti di proprietà o disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni Locali.
4. Per gli edifici scolastici il cui collegamento sarà realizzato mediante la predisposizione di nuova infrastruttura, la rendicontazione dei relativi lavori è subordinata alla approvazione del regime di aiuto del **Piano di Interventi Infrastrutturali** da parte della Commissione Europea. Nelle more della suddetta approvazione potranno comunque essere affidate le relative attività di progettazione se coerenti con il piano tecnico approvato.

5. L'Accordo individua e quantifica, nell'ambito delle disponibilità contributive riconosciute ed assegnate alla Regione, le risorse finanziarie destinate al progetto e le modalità operative degli interventi.
6. La realizzazione di quanto previsto al comma 2 avviene avuto riferimento al processo decisionale adottato dal COBUL nella seduta del 5 maggio 2020 e sotto il profilo tecnico prevedendo il rilegamento in banda ultra larga da parte della società Insiel S.p.A. con la scuola massimizzando, altresì, l'utilizzo delle reti ed infrastrutture di posa di proprietà pubblica e/o privata esistenti.
7. Insiel S.p.A., realizzerà in economia la rete e i collegamenti con le scuole, acquisendo le dotazioni di CPE necessari al fine di garantire il collegamento ad almeno 1 Gbps e di assicurare all'utenza scolastica ogni forma di assistenza tecnica necessaria per garantire la corretta fruizione del servizio.
8. La connettività è garantita alle scuole senza alcun costo per le scuole o per i proprietari degli edifici scolastici, con servizi di manutenzione evolutiva e servizi di assistenza tecnica per cinque anni.
9. Le scuole considerate sono, in ordine di priorità: secondarie di secondo grado, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori, secondarie di primo grado, primarie, e, qualora vi sia la disponibilità, altri spazi dedicati ad attività formative o di didattica (anche ad uso temporaneo o in condizioni emergenziali).

Articolo 2

Criteri di attuazione degli interventi e impegni delle Parti

1. Gli interventi infrastrutturali previsti nell'art. 1 dell'Accordo saranno attuati, ponendo a base di riferimento il percorso tracciato dall'art. 4, comma 3 dell'Accordo politico siglato 11 febbraio 2016 (punto 26 delle premesse) attraverso il coinvolgimento diretto della società Insiel S.p.A. che individuerà, tramite le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., considerando le peculiarità dell'articolo 15 a cui è obbligata, uno o più soggetti cui attribuire le attività di costruzione (previa progettazione).
2. Infratel è il soggetto attuatore incaricato dal Ministero a svolgere il controllo ed il monitoraggio delle attività oggetto dell'Accordo.
3. La Regione stabilisce le linee guida dell'intervento per definire la priorità di implementazione, fermo restando l'obiettivo di collegare tutte le scuole di ogni ordine e grado e verifica con continuità l'implementazione di tali linee guida nei confronti delle attività effettuate dalla società Insiel S.p.A.
4. Gli interventi infrastrutturali previsti saranno attuati nell'arco temporale 2021-2023;
5. Al fine di ridurre i tempi e i costi di realizzazione delle infrastrutture in banda ultra-larga, le Parti convengono, fin d'ora, sulla necessità di semplificare la procedura di autorizzazione degli interventi, inclusa l'apertura dei cantieri e di attuare tutte le disposizioni previste, per la riduzione degli oneri amministrativi, dal D.Lgs. n.33/2016 ed utilizzano la convenzione già sottoscritta tra Infratel ed Enti locali per lo sviluppo della banda ultra larga del territorio, essendo questo un intervento a tutti gli effetti attuativo di tale strategia.

Articolo 3

Coinvolgimento della società Insiel S.p.A., proprietà e utilizzo delle infrastrutture

1. La Regione, come indicato all'art.2, comma 1, intende avvalersi di Insiel S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi.
2. Insiel S.p.A. accetta il coinvolgimento diretto nella realizzazione degli interventi richiesto dalla Regione attraverso la sottoscrizione dell'Accordo.
3. Le Parti convengono che le infrastrutture in banda ultra-larga realizzate in attuazione del presente Accordo sul territorio della Regione, sono di proprietà del MISE.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura realizzata in attuazione dell'Accordo è in capo a Insiel S.p.A. per tutta la durata della concessione di cui al successivo comma 5.
5. Il MISE concede in uso esclusivo e non oneroso alla società Insiel S.p.A. tutte le infrastrutture -ad eccezione di un terzo della infrastruttura realizzata che rimarrà nella disponibilità del Mise- nonché le reti di telecomunicazioni che saranno realizzate in attuazione del presente Accordo di Programma, concede inoltre il relativo mandato all'esercizio delle stesse per tutto il periodo di persistenza della titolarità in capo alla società Insiel S.p.A. di autorizzazioni abilitative per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, fissato in 10 anni dalla data di attivazione e collaudo dell'ultimo intervento previsto nel piano tecnico allegato. Rimane escluso l'utilizzo delle predette infrastrutture per l'esercizio di attività economica o avente scopo di lucro o recante distorsione della concorrenza e del mercato, ai sensi della vigente normativa in materia di aiuti di stato.
6. Gli oneri di esercizio, manutenzioni e altri oneri di gestione ordinaria, successivi agli interventi infrastrutturali di cui al presente Accordo saranno previsti nei contratti di servizio della Rete Pubblica Regionale a carico della Regione, per tutto il periodo di durata di cui al precedente comma 5.

Articolo 4

Risorse finanziarie e Modalità di rendicontazione

1. Le attività oggetto dell'Accordo sono finanziate con l'utilizzo delle risorse, quantificate in Euro 10.172.436 IVA compresa, individuate ed assegnate per il territorio della Regione a valere sui fondi FSC, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015. Eventuali economie maturate nell'attuazione delle diverse fasi del piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga o ulteriori stanziamenti di risorse nazionali potranno essere impegnati per ampliare gli interventi di cui al precedente art. 1. A tal fine saranno definiti e sottoscritti appositi atti aggiuntivi al presente accordo.
2. Le risorse finanziarie individuate, per mantenere il vincolo espresso di destinazione assegnato e riconosciuto a livello Ministeriale, verranno erogate dietro presentazione di fatture secondo il circuito finanziario descritto nei successivi punti, in coerenza con il piano allegato alla presente convenzione e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del

Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga FSC 2014 – 2020 (di seguito SiGeCo).

3. Insiel S.p.A. potrà emettere fatture a titolo di anticipo per un importo pari al massimo al 20% del finanziamento di cui al comma 1, dietro presentazione e approvazione del Piano operativo.
4. Il MISE provvederà, entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica da parte di Infratel, alla liquidazione dell'anticipo.
5. Insiel S.p.A. renderà al MiSE periodicamente con cadenza quadrimestrale l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo fino al raggiungimento del 90% dell'ammontare complessivo dell'intervento, incluso l'anticipo.
6. Il MiSE provvederà, entro 30 giorni dalla ricezione delle rendicontazioni, al controllo e all'approvazione dei rendiconti dei costi sostenuti, previa verifica da parte di Infratel della regolare esecuzione delle attività per le cui spese viene richiesto il rimborso.
7. Insiel S.p.A. emetterà fatture al MISE, a conguaglio rispetto a quanto fatturato a titolo di anticipo. Il MiSE provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione del documento contabile.
8. Alla conclusione dell'intervento, Insiel S.p.A. potrà emettere fattura a saldo previa presentazione di una relazione di sintesi delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti e delle spese complessivamente sostenute e rendicontate. Il MISE provvederà, entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica da parte di Infratel, alla liquidazione del saldo.
9. Le spese oggetto di rendicontazione e devono essere coerenti con il piano tecnico allegato e con quanto previsto dal SiGeCo FSC e devono rientrare nelle seguenti voci:
 - a. Costi preparatori per attività di analisi e progettazione preliminare coerenti con il piano tecnico approvato, sostenuti successivamente alla decisione del CoBUL del 5 maggio 2020, anche se precedenti alla stipula del presente Accordo.
 - b. Opere e materiali per la realizzazione rete ottica passiva e i relativi oneri inerenti alla progettazione e le spese tecniche e strumentali, così come specificate dall'art.23 commi 11, 11 bis e 11 ter del D.Lgs. n. 50/2016 .
 - c. Apparati di accesso e di core.
 - d. Software per la gestione degli apparati e piattaforma di gestione.
 - e. Canoni per il collegamento ad Internet e trasporto verso gli Internet Exchange Point
 - f. Canoni per l'acquisizione di infrastrutture o Fibre ottiche in IRU da operatori TLC privati o servizi wholesale
 - g. Costi di personale o servizi professionali per sopralluoghi, progettazione, collaudo, verifiche strutturali e gestione del servizio (call center e CRM).
 - h. Costi di personale o servizi professionali per installazione e configurazione degli apparati.
 - i. Costi di personale per il coordinamento, la gestione e la rendicontazione delle attività oggetto dell'Accordo
 - j. Costi relativi alla sicurezza CSE, CSP.

- k. Costi per operazioni di collaudo.
 - l. Costi per azioni di informazione sul progetto.
 - m. Costi per manutenzione e interventi straordinari.
10. Insiel S.p.A. si impegna a rendicontare i costi sostenuti secondo le modalità indicate nel SiGeCo FSC e a fornire al MiSE tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e controllo degli interventi attuati.
11. Resta inteso che, qualora non già disciplinato, MiSE e Regione provvederanno rispettivamente a contrattualizzare i rapporti giuridico-contabili con le proprie società in house per le azioni che le stesse sono chiamate a svolgere in attuazione dell'Accordo.

Articolo 5

Comitato di coordinamento

1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento (di seguito Comitato) relativo alle azioni di pianificazione, progettazione, realizzazione, collaudo degli interventi previsti in attuazione dell'Accordo.
2. Il Comitato è formato da quattro componenti di cui uno designato dall'Amministrazione Regionale, uno da Insiel S.p.A., uno dal Ministero dello Sviluppo Economico e uno da Infratel.
3. La Presidenza è assegnata alla Regione.
4. La funzione di coordinamento è assicurata dalla Regione e l'attività di segreteria del Comitato da Insiel S.p.A.
5. Il Comitato ha funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione del presente Accordo, e tra gli altri ha il compito di verificare e monitorare gli stati di avanzamento della realizzazione di detti interventi, segnalando alle Parti ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l'azione risolutiva.
6. I verbali delle riunioni del Comitato, di norma tenuta in videoconferenza, sono firmati e trasmessi ai partecipanti.
7. Ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Articolo 6

Durata

1. L'Accordo produce i suoi effetti dalla data della relativa sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2023.
2. In ogni caso, l'Accordo resterà in vigore sino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione del programma d'interventi definiti in sede di Piano operativo.

Articolo 7

Esonero da responsabilità

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata dell'Accordo.

Articolo 8 – Pantouflage

1. Infratel e Insiel S.p.a. si impegnano a non affidare incarichi, anche non retribuiti, agli ex dipendenti del Ministero che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione.

Articolo 9 - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Accordo di programma le parti rinviando alle norme del Codice Civile, alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali ed alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo, il Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 5, convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un tentativo di conciliazione.
2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l'accordo raggiunto sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all'osservanza.
3. Per quanto non espressamente previsto nell'Accordo di Programma, si rinvia alle norme del Codice Civile.
4. L'Accordo di programma verrà trasmesso alla Corte dei Conti.
5. Eventuali modifiche e/o integrazioni all'Accordo sono apportate con atto scritto a firma di tutte le Parti.

Articolo 11

Firma Digitale, Registrazione e Spese

1. L'accordo è stipulato mediante scrittura privata ed è firmato digitalmente dalle Parti, in unico originale, come disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005. Risulta soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del DPR n. 131/86 e dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda, allegata al medesimo decreto. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
2. L'imposta di bollo, dovuta, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 642/1972 è a carico di Insiel S.p.A..

Roma,

Per il Ministero dello Sviluppo Economico
Il Direttore della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
Dott. Pietro Celi

Per Infratel Italia S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Avv. Marco Bellezza

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Il Presidente
Dott. Massimiliano Fedriga

Per Insiel S.p.A.
Il Presidente e Amministratore delegato
Ing. Diego Antonini